



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le Politiche Europee

POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE
CONCERNENTE LA

CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL PROGETTO DI

Regolamento (UE) della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n.651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

ROMA, 27 MAGGIO 2016

In risposta alla consultazione pubblica relativa al progetto di Regolamento (UE) della Commissione recante modifica del Regolamento (UE) n.651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato lanciata il 07.03.2016, di seguito si trasmette il presente documento contenente le proposte e le osservazioni delle Autorità italiane. Detto documento è stato redatto in stretta consultazione e collaborazione con tutte le Autorità nazionali, centrali e regionali, coinvolte ed interessate, nonché tenendo conto di tutte le osservazioni, le proposte ed i commenti da parte delle stesse Autorità.

PARTE I - OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE E SINTESI DELLE PRINCIPALI CONSIDERAZIONI

Il Regolamento (UE) della Commissione europea n.651/2014 (c.d. GBER) costituisce uno dei principali pilastri del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato nell'UE, avviato dalla Commissione europea con la relativa Comunicazione COM(2012) 209 final dell'8.5.2012, nonché strumento normativo fondamentale per conseguire gli obiettivi e le finalità della corretta applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato; semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi; certezza giuridica in materia.

Le Autorità italiane hanno valutato con attenzione il progetto di Regolamento della Commissione ed apprezzano la ratio generale del documento con il quale si intende principalmente estendere l'esclusione dall'obbligo di notifica a taluni aiuti per porti e aeroporti, nonché precisare le condizioni per l'esclusione dall'obbligo di notifica anche per talune categorie di aiuti già contemplate dal Regolamento (UE) della Commissione europea n.651/2014 attualmente vigente.

In particolare, le Autorità italiane hanno accolto con favore l'intervento ampliativo per gli aiuti alla formazione; la possibilità di calcolare i costi ammissibili conformemente alle opzioni dei costi semplificati di cui agli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; l'innalzamento delle soglie per gli aiuti agli investimenti e al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio.

La modifica del GBER rappresenta un'occasione importante per massimizzare gli effetti di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, conseguire con efficacia l'applicazione corretta delle norme, conferire certezza giuridica.

Nel pieno spirito del GBER e in linea con i relativi obiettivi e le suddette finalità, le Autorità italiane, a seguito dell'esame accurato e puntuale del progetto di Regolamento oggetto di consultazione, rappresentano sinteticamente di seguito le principali considerazioni e proposte di emendamento.

In materia di **aiuti agli aeroporti**, innanzitutto, un reale effetto di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi può essere efficacemente conseguito solo se viene inserita come esente dall'obbligo di notifica anche la categoria degli aiuti al funzionamento. Detto inserimento è richiesto anche da esigenze di completezza della normativa, considerando che gli aiuti al funzionamento già sono presi in considerazione dagli Orientamenti della Commissione e, pertanto, la Commissione ha già sicuramente maturato l'esperienza tale da poter fissare le condizioni di compatibilità.

Inoltre, le Autorità italiane ritengono che gli aeroporti di aviazione generale (nei quali si svolgono voli di protezione civile, sportivi, di lavoro ecc.) e gli aeroporti con traffico commerciale esiguo (fino a 200.000 passeggeri) non possono con le loro attività, proprio in ragione delle ridotte dimensioni, entrare in situazioni di concorrenzialità con gli altri aeroporti. Pertanto, è da escludere che eventuali

finanziamenti agli stessi possano produrre effetti distorsivi della concorrenza tra imprese o, ancor più, sugli scambi tra Stati dell'UE. Quindi, detti eventuali finanziamenti dovrebbero essere sottratti del tutto dal campo di applicazione degli "aiuti di Stato" nonché da quello del Regolamento (UE) n.651/2014.

In aggiunta, affinché il campo di applicazione sia significativo, nonché al fine di tener conto delle indicazioni fornite nella recentissima Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato dello scorso 19 maggio, è necessario stabilire le fattispecie di piccoli aeroporti sottratte al campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, nonché innalzare le soglie del numero dei passeggeri stabilite per le disposizioni relative al bacino d'utenza.

Infine, è opportuno che il campo di applicazione delle norme di esenzione tenga conto delle specificità e criticità delle regioni remote, come definite al punto 7 dell'art.2 del Regolamento (UE) della Commissione europea n.651/2014 attualmente vigente.

In materia di **aiuti ai porti**, innanzitutto bisogna chiarire le relative definizioni, in particolare la definizione di "infrastruttura portuale", laddove va considerato che talune opere quali "muri di sponda" di difesa marina o bacini interni e terreni di colmata non soggetti a concessioni o sfruttamento economico sono di diretta competenza dello Stato, e la definizione di "porto interno".

In secondo luogo, affinché il campo di applicazione sia significativo e per massimizzare la finalità di semplificazione, gli scaglioni previsti per i costi ammissibili e le relative intensità di aiuto andrebbero ridotti a tre, invece che quattro, e le relative soglie innalzate.

Inoltre, si ritiene che i costi per il dragaggio di manutenzione non debbano essere esclusi dai costi ammissibili, come previsto dal progetto di Regolamento della Commissione. Laddove la Commissione dovesse mantenere detta esclusione nel testo finale di regolamento di modifica, andrebbe allora opportunamente chiarito in un considerando che il dragaggio di manutenzione rientra nel c.d. *public remit* e, in quanto tale, resta fuori dal campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.

In aggiunta, si rende necessario eliminare o, quanto meno, meglio formulare, la disposizione in base alla quale considerare più investimenti avviati entro un determinato periodo di tempo come unico investimento.

Infine, anche in materia di porti, bisognerebbe tener conto delle specificità e criticità delle regioni remote.

Sia per gli aiuti agli aeroporti che per gli aiuti ai porti andrebbe chiarito il metodo di calcolo per l'importo massimo dell'aiuto in base al deficit di finanziamento e, per gli aeroporti, in coerenza con quanto previsto dagli Orientamenti della Commissione in materia.

In materia di **aiuti alla cultura e conservazione del patrimonio**, la recentissima Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato adottata il 19 maggio scorso, presenta importanti chiarimenti, nello specifico, sugli elementi identificativi della natura non economica delle attività in materia e sulla capacità di tali attività di incidenza sugli scambi tra Stati membri, poiché ad esempio è improbabile che tali attività siano in grado di sottrarre fruitori o visitatori a offerte similari in altri Stati membri. In particolare, gli interventi a favore della tutela, gestione e conservazione del patrimonio culturale non costituiscono aiuti di Stato nei casi in cui tali interventi rientrano nelle funzioni essenziali dello Stato o sono connessi a queste funzioni; quando gli interventi non sono prevalentemente finanziati da contributi dei visitatori o degli utilizzatori o da altri mezzi commerciali; quando gli interventi riguardano beni infungibili; quando l'utilizzo economico è puramente ancillare.

Si rende, pertanto, necessario assicurare certezza giuridica ed allineare il Considerando n.72 del GBER con quanto previsto dalla richiamata Comunicazione.

In materia di **controllo**, si rileva preliminarmente che nel progetto di Regolamento della Commissione oggetto della consultazione non è stato incluso alcun considerando relativo all'introduzione del comma 2 dell'articolo 12. Pertanto, non è agevole comprendere la ratio e le motivazioni di detta disposizione, né le modalità di applicazione della stessa nelle intenzioni della Commissione.

La norma prevede la istituzione di meccanismi di controllo ex post e a campione per gli aiuti fiscali automatici. L'Italia riconosce l'importanza dei controlli anche per tale categoria di aiuti e, infatti, l'ordinamento tributario italiano già prevede l'effettuazione di controlli sulle agevolazioni fiscali.

La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 12 va, innanzitutto, chiarita e, soprattutto, non deve creare una duplicazione dei controlli e un aggravio delle procedure con conseguente aumento degli oneri amministrativi tanto sulle autorità pubbliche quanto sui beneficiari finali.

Pertanto, laddove mantenuta dalla Commissione, la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 12 deve trovare applicazione solo nel caso di Stati che non abbiano già in piedi i richiesti meccanismi di controllo.

Le proposte puntuali di modifica al testo, sulle suddette categorie di aiuti e sulle altre disposizioni di cui al progetto di regolamento della Commissione, sono fornite nella Parte II di detto documento.

Come riportato nel considerando 10 del progetto di Regolamento in consultazione, la modifica al Regolamento (UE) n.651/2014 costituisce una immancabile opportunità per chiarire o modificare alcune disposizioni che si sono rivelate di difficile applicazione alla luce dell'esperienza acquisita. Spinte da identica motivazione, le Autorità italiane presentano, altresì, proposte di modifica al testo del Regolamento (UE) n.651/2014 attualmente vigente che, pur se non direttamente afferenti il testo di progetto di Regolamento in consultazione, nondimeno richiedono una particolare attenzione e considerazione da parte della Commissione.

Pertanto, premesso quanto sopra, si riportano nella Parte II le proposte delle Autorità italiane formulate come: proposte puntuali di modifica al testo di progetto di regolamento della Commissione oggetto della consultazione; proposte di modifica al testo del Regolamento (UE) n.651/2014 attualmente vigente (anche al fine di armonizzazione con le nuove proposte della Commissione); proposte di chiarimenti.

Un'attenzione merita la riflessione su un trattamento trasversale a tutte le tipologie di aiuti considerate nel Regolamento (UE) n.651/2014 per le regioni remote, così come definite al punto 7 dell'articolo 2 del Regolamento in questione, che tenga conto delle criticità delle stesse.

Inoltre, si fa presente che dovrebbe essere garantita la retroattività delle disposizioni più favorevoli introdotte a seguito della modifica al Regolamento (UE) n.651/2014, così come già previsto dall'articolo 58 del suddetto Regolamento vigente.

Infine le Autorità italiane si riservano di presentare eventuali ulteriori proposte nel corso della seconda consultazione prevista dalla Commissione europea.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

PARTE II - PROPOSTE PUNTUALI DI MODIFICA E DI CHIARIMENTO

AIUTI A FAVORE DI AEROPORTI REGIONALI- AIUTI AGLI INVESTIMENTI

Considerando/Articolo, comma	Testo di progetto di regolamento della CE	Proposte di emendamento o di chiarimento dell'Italia	Eventuali Commenti
Art. 1, comma 1, lettera m) nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	L'articolo 1 è così modificato: – a) Al paragrafo 1, le lettere da k) a l) sono sostituite dalle seguenti: “k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; l) aiuti per le infrastrutture locali; m) aiuti a favore degli aeroporti regionali; e n) aiuti a favore dei porti.	L'articolo 1 è così modificato: – a) Al paragrafo 1, le lettere da k) a l) sono sostituite dalle seguenti: “k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; l) aiuti per le infrastrutture locali; m) aiuti a favore agli investimenti ed al funzionamento degli aeroporti regionali; e n) aiuti a favore dei porti.	
Art. 2, punto 144 a (nuovo) “Definizioni relative agli aiuti a favore degli aeroporti regionali”		Punto 144a. Aeroporto regionale: un aeroporto con volume di traffico annuo di passeggeri fino a 3 milioni. Nel caso delle regioni remote di cui all'articolo 2, punto 7), per aeroporto regionale deve intendersi	Si chiede alla CE di inserire la definizione di aeroporto regionale di cui alla Comunicazione della Commissione “Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

		un aeroporto con volume di traffico annuo di passeggeri fino a 5 milioni.	alle compagnie aeree” (2014/C 99/03), tenendo anche conto delle criticità delle regioni remote.
Art. 2, punto 151 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	Punto 151. «attività non aeronautiche»: servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell’aeroporto, inclusi servizi ausiliari a passeggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi, affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi;	<i>La definizione di attività non aeronautiche (151) è generica. Si ritiene necessario richiedere alla Commissione di precisare nel dettaglio tali attività.</i>	
Art.56 bis, comma 1 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	1. Gli aiuti agli investimenti a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.	1. Gli aiuti agli investimenti a favore di un aeroporto regionale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.	
Art. 56 bis, comma 4 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	4. L’aiuto non è concesso ad aeroporti ubicati entro una distanza di 100 chilometri o a 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto esistente da cui operano servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 16, del	4. L’aiuto non è concesso ad aeroporti da cui operano servizi aerei di linea ubicati entro una distanza di 100 chilometri o a 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto esistente e con la medesima tipologia	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

	regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.	di servizi aerei da cui operano servizi aerei di linea , secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.	
Art. 56 bis, comma 5 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	5. L'aiuto non è concesso ad aeroporti con una media annuale di traffico passeggeri superiore a tre milioni nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è stato effettivamente concesso. L'aiuto non produrrà presumibilmente un aumento della media annuale di traffico dell'aeroporto oltre i tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la sua concessione.	5. L'aiuto non è concesso ad aeroporti con una media annuale di traffico passeggeri superiore a tre milioni o 5 milioni nel caso di regioni remote nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è stato effettivamente concesso. L'aiuto non produrrà presumibilmente un aumento della media annuale di traffico dell'aeroporto oltre i tre milioni di passeggeri o 5 milioni nel caso di regioni remote nei due esercizi finanziari che seguono la sua concessione.	
Art. 56 bis, comma 7 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	7. Il paragrafo 4 non si applica agli aeroporti con un traffico annuo fino a 50 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è stato effettivamente concesso, a condizione che l'aiuto non produca	7. Il paragrafo 4 non si applica agli aeroporti con un traffico annuo fino a 50 000 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è stato effettivamente concesso, a condizione che l'aiuto non	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

	presumibilmente un aumento della media annuale di traffico dell'aeroporto oltre i 50 000 passeggeri.	produca presumibilmente un aumento della media annuale di traffico dell'aeroporto oltre i 50 000 200 000 passeggeri.	
Art. 56 bis, comma 9 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	9. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.	<i>Si chiede alla CE di chiarire la corrispondenza con la definizione di deficit di finanziamento di cui ai punti 11 delle definizioni e 99 degli "Orientamenti". Si chiede alla CE di chiarire se debba intendersi l'intero progetto d'investimento. Se la risposta fosse affermativa andrebbe aggiunto "progetto". Tale metodo di calcolo dell'ammontare dell'aiuto non corrisponde con quello di cui al punto 99 degli "Orientamenti". Andrebbe inoltre chiarito se tale calcolo debba essere effettuato prendendo in considerazione il progetto d'investimento nella sua interezza, comprendendo quindi le attività avio, non avio e se del caso il public remit. Se così fosse, i considerata, le definizioni e l'articolato, dovrebbero</i>	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

		<i>essere emendati in modo tale da fare maggiore chiarezza sul punto.</i>	
Art. 56 bis, comma 11 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	11. Gli aiuti non superano: (a) il 50% dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale di traffico compresa tra uno e tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è stato concesso;	11. Gli aiuti non superano: (a) il 50% dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale di traffico compresa tra uno e tre milioni di passeggeri o o 5 milioni di passeggeri nel caso di regioni remote nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è stato concesso;	
Considerando n. 3 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	Gli aiuti agli investimenti a favore di aeroporti con un volume di traffico annuo fino a tre milioni di passeggeri possono migliorare sia l'accessibilità di determinate regioni sia lo sviluppo locale, a secondo delle specificità di ciascun aeroporto. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione in seguito all'applicazione degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, gli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali, se rispettano determinate condizioni, non danno luogo ad indebite distorsioni degli scambi e delle concorrenza. Tali aiuti dovrebbero pertanto beneficiario dell'esenzione per categoria laddove	Gli aiuti agli investimenti e al funzionamento a favore di aeroporti con un volume di traffico fino a tre milioni di passeggeri o 5 milioni nel caso di regioni remote possono migliorare sia l'accessibilità di determinate regioni sia lo sviluppo locale, a secondo delle specificità di ciascun aeroporto. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione in seguito all'applicazione degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, gli aiuti agli	La necessità di tenere conto delle criticità delle regioni remote (e quindi di prevedere delle disposizioni specifiche) è già riconosciuta dal GBER vigente, nonché dal progetto di Regolamento CE di modifica del GBER: con la proposta italiana si intende "mettere a sistema", sulla base della scarsa o nulla incidenza



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

	<p>soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento. Non è opportuno fissare una soglia di notifica in termini di importo dell'aiuto, in quanto l'impatto di una misura di aiuto sulla concorrenza dipende in larga misura dalle dimensioni dell'aeroporto e non dalla portata dell'investimento.</p>	<p>investimenti e al funzionamento a favore degli aeroporti regionali, se rispettano determinate condizioni, non danno luogo ad indebite distorsioni degli scambi e delle concorrenza. Tali aiuti dovrebbero pertanto beneficiare dell'esenzione per categoria laddove soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento. Non è opportuno fissare una soglia di notifica in termini di importo dell'aiuto, in quanto l'impatto di una misura di aiuto sulla concorrenza dipende in larga misura dalle dimensioni dell'aeroporto e non dalla portata dell'investimento del finanziamento per l'investimento o per il funzionamento.</p>	<p>sugli scambi tra Stati Membri.</p>
<p>Considerando n. 4 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER</p>	<p>(omissis) Per essere proporzionata, l'intensità dell'aiuto non dovrebbe superare l'intensità massima ammissibile di cui al presente regolamento, la quale varia in funzione delle dimensioni dell'aeroporto, e non dovrebbe andare oltre il deficit di finanziamento dell'investimento. Le condizioni di compatibilità dovrebbero</p>	<p>(omissis) Per essere proporzionata, l'intensità dell'aiuto non dovrebbe superare l'intensità massima ammissibile di cui al presente regolamento, la quale varia in funzione delle dimensioni dell'aeroporto, e non dovrebbe andare oltre il deficit di finanziamento dell'investimento o</p>	<p>In questo considerando è chiaro che, per essere proporzionato, l'aiuto deve essere calcolato in applicazione della specifica intensità di aiuto e comunque nel limite del deficit di</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA

SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

	<p>garantire un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture.</p> <p>Gli aiuti non dovrebbero essere concessi ad aeroporti situati in prossimità di aeroporti esistenti da cui operano servizi aerei di linea, poiché tali aiuti comporterebbero un maggior rischio di distorsione della concorrenza e dovrebbero pertanto essere notificati alla Commissione, a meno che siano concessi ad aeroporti di dimensioni molto ridotte (fino a 50.000 passeggeri l'anno) per i quali si escludono significative distorsione della concorrenza in ragione del traffico alquanto limitato.</p>	<p>oltre le soglie ritenute ammissibili per gli aiuti al funzionamento dalla Commissione nella Comunicazione 2014/C 99/01.</p> <p>Le condizioni di compatibilità dovrebbero garantire un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture.</p> <p>Gli aiuti non dovrebbero essere concessi ad aeroporti situati in prossimità di aeroporti esistenti da cui operano servizi aerei di linea, da cui operano servizi aerei di linea situati in prossimità di aeroporti esistenti e con la medesima tipologia di servizi aerei, poiché tali aiuti comporterebbero un maggior rischio di distorsione della concorrenza e dovrebbero pertanto essere notificati alla Commissione, a meno che siano concessi ad aeroporti di dimensioni molto ridotte (fino a 50.000 200.000 passeggeri l'anno), per i quali si escludono significative distorsione della concorrenza in ragione del traffico alquanto limitato.</p>	<p>finanziamento. Tale chiarezza non si ritrova nell'articolato.</p> <p>La Commissione dovrebbe inoltre chiarire se, in linea con le disposizioni di cui agli "Orientamenti", il calcolo del deficit di finanziamento debba essere fatto tenendo in considerazione tutto il progetto d'investimento, comprensivo quindi delle attività avio, non avio e, se del caso, del public remit. Se la risposta fosse affermativa andrebbe aggiunto "progetto" sia nel considerando sia nell'articolato.</p>
--	---	---	---



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

AIUTI A FAVORE DI AEROPORTI REGIONALI - AIUTI AL FUNZIONAMENTO

Considerando/Articolo, comma	Testo di progetto di regolamento della CE	Proposte di emendamento o di chiarimento dell'Italia	Eventuali Commenti
Nuovo Articolato da inserire		1. Gli aiuti al funzionamento a favore di un aeroporto regionale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, per un periodo transitorio di 10 anni a decorrere dal 4 aprile 2014, e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.	
		2. Gli aiuti al funzionamento riguardano aeroporti che, sulla base di previsioni di traffico ragionevoli, hanno, a medio termine, prospettive soddisfacenti d'uso della propria capacità.	
		3. L'aeroporto è aperto a tutti i potenziali utenti e non è riservato a un utente specifico.	P.133 <i><u>Orientamenti</u></i>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

		In caso di limitazione fisica di capacità, l'allocazione è effettuata sulla base di criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.	
		4.L'aiuto non è concesso ad aeroporti da cui operano servizi aerei di linea ubicati entro una distanza di 100 chilometri o a 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto esistente e con la medesima tipologia di servizi aerei, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.	P.136 lett.b) <i><u>Orientamenti</u></i>
		5. L'aiuto non è concesso ad aeroporti con una media annuale di traffico passeggeri superiore a tre milioni o 5 milioni nel caso di regioni remote nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è stato effettivamente concesso. L'aiuto non produrrà presumibilmente un aumento della	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

		media annuale di traffico dell'aeroporto oltre i tre milioni di passeggeri o 5 milioni di passeggeri in caso di regioni remote nei due esercizi finanziari che seguono la sua concessione.	
		6. Il presente articolo non si applica agli aeroporti con un traffico medio annuo di merci superiore a 200.000 tonnellate nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è stato effettivamente concesso. Esso inoltre non si applica qualora l'aiuto produca presumibilmente un aumento della media annuale di traffico merci dell'aeroporto oltre le 200.000 tonnellate nei due esercizi finanziari che seguono la sua concessione.	P.136 <u>Orientamenti</u> lett.a)
		7. Il paragrafo 4 non si applica agli aeroporti con un traffico annuo fino a 200.000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è stato effettivamente concesso, a condizione che l'aiuto non produca presumibilmente un	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

		aumento della media annuale di traffico dell'aeroporto oltre i 200.000 passeggeri.	
		8. L'importo dell'aiuto non supera: a) per gli aeroporti con un traffico annuale fino a 700.000 passeggeri e per un periodo di 5 anni successivi all'inizio del periodo transitorio di cui alla Comunicazione della Commissione 2014/C 99/03, la misura massima dell'80% del deficit di finanziamento di esercizio iniziale calcolato come media dei 5 anni che precedono il periodo transitorio stesso (2009-2013); b) per gli aeroporti con un traffico annuale fino a 3 milioni di passeggeri o 5 milioni di passeggeri in caso di regioni remote e per la durata del periodo transitorio di 10 anni di cui alla medesima Comunicazione, la misura massima del 50%, del deficit di finanziamento di esercizio iniziale, calcolato come media dei 5 anni che precedono il medesimo periodo (2009-2013);	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

AIUTI A FAVORE DI PORTI - PORTI MARITTIMI

Considerando/Articolo, comma	Testo	Proposte di emendamento o di chiarimento dell'Italia	Eventuali Commenti
Art. 56 ter, comma 2 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	<p>2. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti (incluse le spese di programmazione) per:</p> <p>(a) la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture e sovrastrutture di un porto marittimo, ad eccezione delle apparecchiature mobili; e</p> <p>(b) la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture di accesso, incluso il dragaggio (ma non il dragaggio di manutenzione), destinate allo sfruttamento commerciale di un'infrastruttura portuale</p> <p>Non sono ammissibili i costi di investimento relativi ad attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano nel perimetro del porto, gli uffici o i negozi.</p>	<p>2. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti (incluse le spese di programmazione) per:</p> <p>(a) la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture e sovrastrutture di un porto marittimo, ad eccezione delle apparecchiature mobili; e</p> <p>(b) la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture di accesso, incluso il dragaggio (ma non il dragaggio di manutenzione), destinate allo sfruttamento commerciale di un'infrastruttura portuale</p> <p>Non sono ammissibili i costi di investimento relativi ad attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che</p>	<p>Si chiede l'eliminazione del riferimento al dragaggio di manutenzione.</p> <p>In via meramente subordinata, laddove la proposta non fosse accolta, si chiede di chiarire nel considerando che il dragaggio di manutenzione rientra nel 'public remit'.</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

		operano nel perimetro del porto, gli uffici o i negozi.	
Art 56 ter, comma 3 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.	<i>Si chiede alla CE di chiarire se debba intendersi progetto d'investimento nella sua interezza.</i> <i>Si chiede alla CE di chiarire il punto sulla differenza tra costo ammissibile e risultato operativo.</i>	
Art 56 ter, comma 4 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	4. L'intensità massima di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), non supera: a) per costi ammissibili fino a [20] milioni di EUR: [100%] dei costi ammissibili; b) per costi ammissibili oltre i [20] milioni di EUR e fino a [50] milioni di EUR: [80%] dei costi ammissibili; c) per costi ammissibili oltre i [50] milioni di EUR e fino a [100] milioni di EUR: [50%] dei costi ammissibili; d) per costi ammissibili fino a [120] milioni di EUR per i porti marittimi che figurano nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio: [50%] dei costi ammissibili.	4. L'intensità massima di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), non supera: a) per costi ammissibili fino a [20 50] milioni di EUR: [100%] dei costi ammissibili; b) per costi ammissibili oltre i [20 50] milioni di EUR e fino a [50 120] milioni di EUR: [80 75] dei costi ammissibili; c) per costi ammissibili fino a [120 200] milioni di EUR per i porti marittimi che figurano nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del	Con riferimento all'intensità massima di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2 lettera a) si chiede di modificarne i limiti riducendoli a tre <i>range</i> , con l'incremento della soglia dei costi ammissibili in considerazione dell'elevato costo medio delle opere in ambito portuale. La finalità è di rendere significativo il campo di applicazione del



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

	L'intensità massima di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera b), non supera [100%] dei costi ammissibili.	Parlamento europeo e del Consiglio: [50%] dei costi ammissibili. L'intensità massima di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera b), non supera [100%] dei costi ammissibili.	Regolamento che risulterebbe altrimenti depotenziato e ciò in coerenza con lo spirito della proposta di modifica del Regolamento stesso.
Art. 56 ter, comma 4bis (nuovo)		All'articolo 56 ter, dopo il paragrafo 4, è aggiunto il seguente paragrafo: "4bis. I costi ammissibili di cui al paragrafo 4 sono incrementati di 20 punti percentuali per i beneficiari situati in regioni remote"	
Art. 56 ter, comma 5 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	5. Le intensità di aiuto di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b), c) e d), possono essere maggiorate di [10] punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di [5] punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.'	5. Le intensità di aiuto di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b), c) e d), possono essere maggiorate di [20] punti percentuali per investimenti effettuati in zone remote , di [10] punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di [5] punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

		dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.'	
Art 56 ter, comma 6 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	6. Gli investimenti avviati dallo stesso beneficiario entro un periodo di [tre] anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nello stesso porto marittimo sono considerati parte di un unico progetto di investimento.	6. Gli investimenti avviati dallo stesso beneficiario entro un periodo di [tre] anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nello stesso porto marittimo sono considerati parte di un unico progetto di investimento.	
Considerando n.7 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	(7) Le condizioni di esenzione degli aiuti a favore dei porti dovrebbero essere tese a limitare le distorsioni della concorrenza suscettibili di impedire pari condizioni di concorrenza nel mercato interno, in particolare garantendo la proporzionalità dell'importo dell'aiuto. Per essere proporzionato, l'aiuto non dovrebbe superare l'intensità massima ammissibile di cui al presente regolamento, la quale, per i porti marittimi, varia in funzione delle dimensioni del progetto di investimento. L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Dovrebbe inoltre essere garantito un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture.	<i>Si chiede se debba intendersi l'intero progetto d'investimento, comprensivo quindi anche, se del caso, delle altre attività quali ad esempio il public remit. Se la risposta fosse affermativa andrebbe aggiunto "progetto" sia nel considerando sia nell'articolato.</i>	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

AIUTI A FAVORE DI PORTI - PORTI INTERNI

Considerando/Articolo, comma	Testo	Proposte di emendamento o di chiarimento dell'Italia	Eventuali Commenti
Considerando 76 bis (nuovo)		“Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture relative ai porti di navigazione interna, nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato, dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria purché soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento. Nel settore dei porti di navigazione interna varie misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario non svolge un'attività economica o perché le misure non incidono sugli scambi tra Stati membri. Questo potrebbe essere, in determinate circostanze, il caso delle misure di aiuto su infrastrutture portuali interne che hanno un carattere puramente locale o in relazione ad infrastrutture di porti interni che,	Non tutti i finanziamenti al funzionamento e investimento per i porti di navigazione interna costituiscono aiuto, soprattutto in quei casi in cui il porto di navigazione interna non permette la comunicazione con altri Stati membri, escludendo, pertanto, l'incidenza sugli scambi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

		non avendo sbocco diretto sul mare né permettendo scambi o comunicazioni con altri Stati membri per vie navigabili, non comportano distorsione alla concorrenza.”	
Art. 2 punto 154 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	154) «porto interno»: un porto diverso da un porto marittimo dotato di un accesso indiretto al mare aperto per vie navigabili interne;	154) «porto interno»: un porto diverso da un porto marittimo dotato di un accesso indiretto al mare aperto per vie navigabili interne, e con la possibilità di comunicazione e scambio per vie navigabili interne con altri Stati membri;	In concreto a nostro avviso rientrerebbero nella nozione di aiuto solo porti di navigazione interna che abbiano accesso al mare in modo diretto o che comunque permettano la comunicazione e scambio tra Stati membri per la conformazione geografica del bacino del fiume a differenza di quei casi di porti che seppur importanti da un punto di vista di scambi locali / intermodalità non impattano sullo scambio tra Stati membri.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

<p>Art. 56 quater, comma 2 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER</p>	<p>2. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti (incluse le spese di programmazione) per:</p> <p>(a) la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture e sovrastrutture di un porto interno, ad eccezione delle apparecchiature mobili; e</p> <p>(b) la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture di accesso, incluso il dragaggio (ma non il dragaggio di manutenzione), destinate allo sfruttamento commerciale di un'infrastruttura di porto interno.</p> <p>Non sono ammissibili i costi di investimento relativi ad attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano nel perimetro del porto, gli uffici o i negozi.</p>	<p>2. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti (incluse le spese di programmazione) per:</p> <p>(a) la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture e sovrastrutture di un porto interno, ad eccezione delle apparecchiature mobili; e</p> <p>(b) la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture di accesso, incluso il dragaggio (ma non il dragaggio di manutenzione), destinate allo sfruttamento commerciale di un'infrastruttura di porto interno.</p> <p>Non sono ammissibili i costi di investimento relativi ad attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano nel perimetro del porto, gli uffici o i negozi.</p>	
<p>Art. 56 quater, comma 3 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER</p>	<p>L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di</p>	<p><i>Si chiede alla CE di chiarire se debba intendersi progetto d'investimento nella sua interezza.</i></p>	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

	proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.		
Art. 56 quater, comma 5 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	5. Gli investimenti avviati dallo stesso beneficiario entro un periodo di [tre] anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nello stesso porto marittimo sono considerati parte di un unico progetto di investimento.	5. Gli investimenti avviati dallo stesso beneficiario entro un periodo di [tre] anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nello stesso porto marittimo sono considerati parte di un unico progetto di investimento.	Vale analogia osservazione formulata per l'Art. 56 ter, comma 6
Considerando n.7 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	(7) Le condizioni di esenzione degli aiuti a favore dei porti dovrebbero essere tese a limitare le distorsioni della concorrenza suscettibili di impedire pari condizioni di concorrenza nel mercato interno, in particolare garantendo la proporzionalità dell'importo dell'aiuto. Per essere proporzionato, l'aiuto non dovrebbe superare l'intensità massima ammissibile di cui al presente regolamento, la quale, per i porti marittimi, varia in funzione delle dimensioni del progetto di investimento. L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Dovrebbe inoltre essere garantito un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture.	<i>Si chiede se debba intendersi l'intero progetto d'investimento, comprensivo quindi anche, se del caso, delle altre attività quali ad esempio il public remit. Se la risposta fosse affermativa andrebbe aggiunto "progetto" sia nel considerando sia nell'articolato.</i>	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

AIUTI PER LA CULTURA E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

Considerando/Articolo, comma	Testo	Proposte di emendamento o di chiarimento dell'Italia	Eventuali Commenti
Considerando n.72 del Regolamento (UE) N.651/2014	Nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio culturale, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri. Se tali misure rientrano nell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (...) videogiochi.	Nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio culturale, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri, poiché ad esempio è improbabile che tali attività siano in grado di sottrarre fruitori o visitatori a offerte simili in altri Stati membri. In particolare, gli interventi a favore della tutela, gestione e conservazione del patrimonio culturale non costituiscono aiuti di Stato nei casi in cui gli interventi rientrano nelle	La modifica è necessitata da esigenze di certezza giuridica e di allineare il considerando del Regolamento GBER con quanto previsto dalla recentissima Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato adottata il 19 maggio scorso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

		funzioni essenziali dello Stato o sono connessi a queste funzioni; quando gli interventi non sono prevalentemente finanziati da contributi dei visitatori o degli utilizzatori o da altri mezzi commerciali; quando gli interventi riguardano beni infungibili; quando l'utilizzo economico è puramente ancillare. Se tali misure rientrano nell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (...) videogiochi.	
Art. 53, comma 8, del Regolamento (UE) N.651/2014	8. Per gli aiuti che non superano 1 milione di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 6 e 7, all'80 % dei costi ammissibili.	8. Per gli aiuti che non superano 4- 2 milione di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 6 e 7, all'80 % dei costi ammissibili.	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

OPZIONI COSTI SEMPLIFICATI

Considerando/Articolo, comma	Testo	Proposte di emendamento o di chiarimento dell'Italia	Eventuali Commenti
Art.7, comma 1, terza frase nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni dei costi semplificati previste agli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'UE che consenta il ricorso alle suddette opzioni dei costi semplificati e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.	Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni dei costi semplificati previste agli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'UE che consenta il ricorso alle suddette opzioni dei costi semplificati e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. <u>IN VIA SUBORDINATA:</u>	Non sembra esserci ragione di prevedere metodi diversi per il calcolo dei costi ammissibili a seconda della fonte finanziaria di copertura del regime dato che proprio il Regolamento generale sui fondi (1303/2013) presuppone che tali metodologie siano legittimamente applicate nelle misure finanziate con fondi nazionali, per cui sarebbe contraddittorio che il regolamento 651 lo escludesse.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

		<p>“Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni dei costi semplificati previste agli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l’operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell’UE che consenta il ricorso alle suddette opzioni dei costi semplificati, o a condizione che si tratti di operazioni e beneficiari analoghi a quelle sovvenzionate con i fondi, e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.”</p>	
<p>Considerando n. 23 del Regolamento (UE) N.651/2014</p>	<p>(23) Per il calcolo dell'intensità di aiuto devono essere compresi solo i costi ammissibili. Il regolamento non esenta gli aiuti che superano la relativa intensità di aiuto in quanto sono stati inclusi costi non ammissibili. Per individuare i</p>	<p>(23) Per il calcolo dell'intensità di aiuto devono essere compresi solo i costi ammissibili. Il regolamento non esenta gli aiuti che superano la relativa intensità di aiuto in quanto sono stati</p>	<p>Per garantire una tenuta della revisione del regolamento nel suo complesso, si ritiene che anche i considerando</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA

SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

	<p>costi ammissibili occorrono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Tutte le cifre utilizzate dovrebbero essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere aggiornati al loro valore al momento della concessione. Anche i costi ammissibili dovrebbero essere aggiornati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'aggiornamento e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere rispettivamente il tasso di aggiornamento e il tasso di riferimento applicabili al momento della concessione, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di aggiornamento. Se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, le rate di aiuto dovrebbero essere aggiornate in base ai tassi di aggiornamento applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva. Occorre incoraggiare il ricorso agli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, in quanto questi strumenti di condivisione del rischio consentono di rafforzare l'effetto di incentivazione dell'aiuto. È quindi opportuno stabilire che, qualora gli aiuti siano</p>	<p>inclusi costi non ammissibili. Per individuare i costi ammissibili occorrono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. In caso di applicazione delle opzioni dei costi semplificati previste agli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio le metodologie applicate devono consentire di identificare chiaramente i costi ammissibili usati per stabilire il valore dell'opzione scelta escludendo i costi non ammissibili. Tutte le cifre utilizzate dovrebbero essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere aggiornati al loro valore al momento della concessione. Anche i costi ammissibili dovrebbero essere aggiornati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'aggiornamento e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe</p>	<p>possano essere coerentemente rivisti. In particolare si ritiene una modifica potrebbe essere prevista ai considerando 23 e 25.</p>
--	--	--	---



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA

SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

	<p>concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità di aiuto applicabili previste nel presente regolamento possono essere aumentate, tranne nel caso degli aiuti a finalità regionale che possono essere esentati solo se conformi alle carte approvate.</p>	<p>essere rispettivamente il tasso di attualizzazione e il tasso di riferimento applicabili al momento della concessione, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, le rate di aiuto dovrebbero essere attualizzate in base ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva. Occorre incoraggiare il ricorso agli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, in quanto questi strumenti di condivisione del rischio consentono di rafforzare l'effetto di incentivazione dell'aiuto. È quindi opportuno stabilire che, qualora gli aiuti siano concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità di aiuto applicabili previste nel presente regolamento possono essere aumentate, tranne nel caso degli aiuti a finalità regionale che possono essere</p>	
--	---	---	--



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

		esentati solo se conformi alle carte approvate.	
Considerando n.25 del Regolamento (UE) N.651/2014	(25) Per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto stabilite dal presente regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale delle misure di aiuto di Stato concesse all'attività o al progetto sovvenzionati. È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati dal presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esentati a norma di altri regolamenti o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo dovrebbe essere consentito fino all'intensità o all'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento. È inoltre opportuno che il presente regolamento introduca norme specifiche per il cumulo tra misure di aiuto con e senza costi ammissibili individuabili, per il cumulo con aiuti «de minimis» e per il cumulo con gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità. Spesso gli aiuti «de	(25) Per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto stabilite dal presente regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale delle misure di aiuto di Stato concesse all'attività o al progetto sovvenzionati. È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati dal presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esentati a norma di altri regolamenti o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo dovrebbe essere consentito fino all'intensità o all'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento. È inoltre	Per garantire una tenuta della revisione del regolamento nel suo complesso, si ritiene che anche i consideranda possano essere coerentemente rivisti. In particolare si ritiene una modifica potrebbe essere prevista ai consideranda 23 e 25.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

	<p>minimis» non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili. In tal caso, dovrebbe essere possibile cumulare liberamente l'aiuto «de minimis» con gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento. Se, tuttavia, gli aiuti «de minimis» e gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di aiuto di cui al capo III.</p>	<p>opportuno che il presente regolamento introduca norme specifiche per il cumulo tra misure di aiuto con e senza costi ammissibili individuabili, e tra misure con e senza costi calcolati conformemente alle opzioni dei costi semplificati, per il cumulo con aiuti «de minimis» e per il cumulo con gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità. Spesso gli aiuti «de minimis» non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili. In tal caso, dovrebbe essere possibile cumulare liberamente l'aiuto «de minimis» con gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento. Se, tuttavia, gli aiuti «de minimis» e gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di aiuto di cui al capo III.</p>	
<p>Art.12, comma 1 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER</p>	<p>1. Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di</p>	<p>1. Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del</p>	<p>Per assicurare coerenza con l'esplicitazione inserita all'articolo 7</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA

SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

	<p>notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime.</p>	<p>presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime. Nel caso di aiuti i cui costi ammissibili sono calcolati conformemente alle opzioni dei costi semplificati, come richiamati dall'articolo 7 del presente Regolamento, gli Stati Membri conservano i documenti giustificativi compatibilmente con la specifica disciplina pertinente.</p>	<p>paragrafo 1, ed in linea con le revisioni sui Regolamenti sui Fondi SIE e le relative linee guida comunitarie, si suggerisce di integrare l'articolo 12 con un apposito paragrafo che chiarisca quali documenti è possibile conservare in caso di aiuti i cui costi sono calcolati ricorrendo ad una delle opzioni di costi semplificati ex art. 67 e 68 del Regolamento N.1303/2013. D'altro canto gli Stati membri, ex ante, nella fase di elaborazione del metodo o definizione dell'opzione di semplificazione, assicurano che i costi siano ammissibili a norma delle pertinenti</p>
--	---	---	--



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

			disposizioni del regolamento di esenzione.
--	--	--	--

CONTROLLO

Considerando/Articolo, comma	Testo	Proposte di emendamento o di chiarimento dell'Italia	Eventuali Commenti
Art.12, comma 1 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	1. Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime.	1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 per gli aiuti fiscali fruiti automaticamente, per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad	



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA

SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

		hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime.	
Art.12, comma 2 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	2. Nel caso di regimi nell'ambito dei quali gli aiuti fiscali sono concessi automaticamente sulla base delle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcun controllo ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di controllo adeguato per la verifica periodica una volta ogni esercizio finanziario, almeno ex post e a campione, del rispetto di tutte le condizioni di compatibilità e per trarre le opportune conclusioni. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei controlli per almeno dieci anni dalla data del controllo.	2. Nel caso di regimi nell'ambito dei quali gli aiuti fiscali sono concessi fruiti automaticamente sulla base delle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcun controllo ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, gli Stati membri istituiscono, se non già esistenti , un meccanismo di controllo adeguato ex post e a campione per la verifica periodica una volta ogni esercizio finanziario, almeno ex post e a campione, del rispetto di tutte le condizioni di compatibilità e per trarre le opportune conclusioni. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei controlli per almeno dieci anni dalla data del controllo della fruizione.	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO

Considerando/Articolo, comma	Testo	Proposte di emendamento o di chiarimento dell'Italia	Eventuali Commenti
Art.22, comma 2 nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	Le imprese ammissibili sono le piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese, a condizione che la piccola impresa iscritta di recente: a) avvii un'attività nuova, b) non abbia ancora distribuito utili e c) non sia stata costituita a seguito di fusione. Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività o è soggetta a imposta per tale attività.	Le imprese ammissibili sono le piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese, a condizione che la piccola impresa iscritta di recente: a) avvii un'attività nuova, b-a) non abbia ancora distribuito utili e e-b) non sia stata costituita a seguito di fusione. Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività o è soggetta a imposta per tale attività.	In riferimento al limite dei 5 anni questa nuova formulazione lascia spazio alla possibilità che si debba restringere l'ambito applicativo a quelle imprese che non solo siano costituite da meno di 5 anni ma che abbiano anche aperto un' ulteriore nuova attività che sia nuova per l'impresa. Tale interpretazione potrebbe portare a una inaccettabile limitazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

TRASPARENZA AIUTI

Considerando/Articolo, comma	Testo	Proposte di emendamento o di chiarimento dell'Italia	Eventuali Commenti
Art. 5, comma 2, lettera k) nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera: "k) gli aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercato se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima della vendita o della locazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato."	All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera: "k) gli aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi prezzi inferiori a quelli di mercato se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima della vendita o della locazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato."	

AIUTI A FINALITÀ REGIONALE

Considerando/Articolo, comma	Testo	Proposte di emendamento o di chiarimento dell'Italia	Eventuali Commenti
Art. 2, lettera c), punto 55) nel progetto di Regolamento di modifica del GBER	- c) Il punto 55 è sostituito dal seguente: "55) «zone ammissibili agli aiuti al funzionamento»: le regioni ultraperiferiche di cui	- c) Il punto 55 è sostituito dal seguente:	Si ricorda la risoluzione di Strasburgo del 4 febbraio 2016 sulla



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

	all'articolo 349 del trattato o le zone scarsamente popolate definite al punto 48;”	“55) «zone ammissibili agli aiuti al funzionamento»: le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato, le regioni remote definite al punto 7 o le zone scarsamente popolate definite al punto 48;”	condizione di insularità (2015/3014[RSP]).
--	---	---	--

AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Considerando/Articolo, comma	Testo	Proposte di emendamento o di chiarimento dell'Italia	Eventuali Commenti
Art. 39, comma 2 del Regolamento (UE) N.651/2014	Sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo i progetti per l'efficienza energetica riguardanti gli immobili.	<i>Si chiede alla CE di specificare la tipologia di interventi rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo (ad esempio sostituzione serramenti e infissi, isolamento termico, sostituzione impianti climatizzazione, etc.)</i>	
Considerando n.59 del Regolamento (UE) N.651/2014		<i>Si chiede di riportare nel Con.59 del GBER qualche esempio applicativo per l'individuazione dei costi ammissibili in quanto all'art.39, par.3 si specifica che corrispondono ai costi complessivi del progetto. Ad esempio</i>	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL MERCATO INTERNO E LA CONCORRENZA
SERVIZIO PER GLI AIUTI DI STATO

		<i>si chiede se sono ricompresi anche i costi relativi alla sicurezza (ponteggi), opere edili ed impiantistiche necessarie a realizzare l'intervento, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, etc.</i>	
Art. 39, comma 4 del Regolamento (UE) N.651/2014	4. Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di una dotazione, di equity, di una garanzia o di un prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica o di un altro intermediario finanziario, che li trasferiscono integralmente ai proprietari degli immobili o ai locatari.	4. Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette ai proprietari degli immobili o ai locatari, ovvero sotto forma di una dotazione, di equity, di una garanzia o di un prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica o di un altro intermediario finanziario, che li trasferiscono integralmente ai proprietari degli immobili o ai locatari.	La modifica è giustificata per allineare il considerando 59 e l'articolato. Infatti, il considerando 59 già prevede la possibilità di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette ai proprietari degli immobili o ai locatari.
Articolo 40, comma 2 del Regolamento (UE) N.651/2014	2. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente.	<i>Si chiede alla CE di specificare il significato di 'installate o ammodernate di recente'.</i>	